



# COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

### N. 177 DEL 08/08/2019

Proposta n. 200 del 08/08/2019

**OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TAR SEZ. CATANIA AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RESPONSABILE VII SETTORE PROT. N.37921 DEL 29.07.2019 – AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI MISTERBIANCO.**

L'anno 2019, il giorno otto del mese di Agosto nella si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Presente	Assente.
DI GUARDO ANTONINO	Sindaco	X	
MARCHESE MATTEO	Vice Sindaco	X	
SANTAGATI STEFANO	Assessore	X	
VECCHIO ANGELA	Assessore	X	
PARRINELLO ALDO	Assessore		X
LUPO FEDERICO	Assessore		X
TOTALE		4	2

Il Sindaco, dott. Antonino Di Guardo, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Vincenzo Marano.

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Visto** il ricorso trasmesso a mezzo fax, introitato al protocollo del Comune di Misterbianco al n. 39447 del 07/08/2019, con il quale la società ricorrente ha impugnato avanti al TAR sez. di Catania, con istanza di sospensione in via d'urgenza ex art. 56 c.p.a., l'ingiunzione di pagamento del Responsabile VII Settore prot. n.37921 del 29.07.2019 delle somme dovute al Comune di Misterbianco a titolo di misure compensative di mitigazione ambientale per gli impianti denominati Tiriti e Valanghe d'Inverno, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 9/2010 e D.A. n. 5/2017;  
**Ritenuto** che appare necessario costituirsi con urgenza nel predetto ricorso al fine di tutelare gli interessi e i diritti dell'Ente;

**Atteso** che l'Avvocato Comunale è impossibilitata ad assumere l'incarico, essendo oberata dai procedimenti giudiziari attualmente in carico;

**Considerato** che occorre incaricare con urgenza un avvocato del libero Foro in possesso della necessaria esperienza e competenza, avuto riguardo alla natura di particolare specificità e complessità della materia oggetto del ricorso;

**Vista** la nota prot. n. 39504 del 07.08.2019, con la quale l'Avv. Nicolò D'Alessandro, professionista incaricato in altri giudizi relativi alle predette discariche (TAR sez. Catania RG n. 210/2017, CGA RG n. 56/2018) e a conoscenza delle relative problematiche, ha manifestato la disponibilità a difendere il Comune nel ricorso sopra citato;

**Ritenuto** pertanto di dovere conferire l'incarico in oggetto all'Avv. Nicolò D'Alessandro, professionista di chiara fama e altissima specializzazione, già a conoscenza della materia e della problematica oggetto di ricorso, avendo assunto la difesa dell'Ente in altri giudizi relativi alle stesse discariche, e tenuto conto della particolare complessità e della rilevanza economica della controversia in questione, costituendo un obiettivo primario per l'Amministrazione conseguire le somme spettanti a titolo di oneri di mitigazione da destinare, ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 5 del 25 gennaio 2017 alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale, alla manutenzione della viabilità delle strade e all'abbattimento della tariffa a carico dei cittadini;

**Visto** il preventivo di parcella trasmesso con la suddetta nota prot. n. 39504 del 07.08.2019, nella quale il professionista ha previsto un compenso di € 24.568,00 spese generali 15%, IVA e c.p.a. e rimborso spese, onorario rapportato ai parametri tabellari minimi stabiliti dal D.M. 55/2014, ridotto del 20% in caso di soccombenza, mentre per il caso di esito favorevole un compenso calcolato con riferimento ai valori medi tabellari stabiliti dal DM 55/2014 ridotti del 20% dello scaglione corrispondente alla somma che verrà riconosciuta al Comune come dovuta in esito al giudizio, ove detto compenso risulti maggiore rispetto a quello previsto in caso di esito sfavorevole.

**Richiamata** la determinazione n. 4 del 2011 con la quale l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, e non già quale servizio legale, che invece richiede qualcosa in più per prestazione o modalità organizzative;

**Atteso** che *"l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che il conferimento del singolo incarico episodico di difesa, legato ad una necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica e con la stessa procedura dettata per i contratti esclusi dall'art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006, in ragione del fatto che l'assunzione della difesa di parte in sede processuale è caratterizzata dall'aleatorietà del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari secondo la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici"*. (T.A.R. Puglia 1289/2017, nello stesso senso di recente TAR Campania 11.07.2019 n. 1271);

**Considerato** che l'ANAC nelle Linee guida n. 12 approvate il 24.10.2018 riconosce che il conferimento dell'incarico legale difensivo per singola controversia è riconducibile al contratto d'opera professionale;

**Visto** il punto 3.1.4.1 delle predette Linee guida: *“Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto dell'incarico ..... l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico”*.

**Tenuto conto** dell'urgenza del conferimento dell'incarico in considerazione dell'imminenza della scadenza dei termini per proporre il ricorso.

**Visto** lo schema tipo di contratto per prestazioni legali allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**Ritenuto che** occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrative con riferimento al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L.);

**Atteso** che è stata resa la dichiarazione ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità;

**Visto** l'O.R.EE.LL.;

#### PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto di:

**Autorizzare** il Sindaco a costituirsi nel ricorso trasmesso a mezzo fax, introitato al prot. n. 39447 del 07/08/2019, con il quale la società ricorrente ha impugnato avanti al TAR sez. di Catania, con istanza di sospensione in via d'urgenza ex art. 56 c.p.a., l'Ordinanza ingiunzione di pagamento del Responsabile VII Settore prot. n.37921 del 29.07.2019 delle somme dovute al Comune di Misterbianco a titolo di misure compensative di mitigazione ambientale per gli impianti denominati Tiriti e Valanghe d'Inverno, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 9/2010 e D.A. n. 5/2017;

**Dare atto** che si reputa opportuno affidare l'incarico all'Avv. Nicolò D'Alessandro, nato a Nicosia il 06.12.1955 con studio in Catania Piazza Lanza n. 18/A, professionista di chiara fama, a conoscenza della materia e della problematica oggetto di ricorso, vertente su questioni collegate a precedenti incarichi affidati relativi alle stesse discariche, con un compenso preventivato pari ad € 24.568,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. e rimborso spese (calcolato con riferimento ai valori tabellari minimi del D.M. 55/2014 ridotto del 20%) in caso di esito sfavorevole, mentre per il caso di esito favorevole con compenso calcolato con riferimento ai valori tabellari medi ridotti del 20% del DM 55/2014 dello scaglione corrispondente alla somma che verrà riconosciuta al Comune come dovuta in esito al giudizio, ove detto compenso risulti maggiore rispetto a quello previsto in caso di esito sfavorevole, con un limite massimo di € 46.419,20, oltre spese generali, IVA e c.p.a., per un totale di € 67.731,18 (calcolato con riferimento allo scaglione corrispondente al valore attuale della causa da € 4.000.001 a € 8.000.000 applicando i valori tabellari medi ridotti del 20%);

**Dare atto** che si provvederà con separato provvedimento di responsabile di settore ad impegnare la spesa necessaria per l'affidamento dell'incarico sopra citato che troverà copertura in considerazione della presumibile durata del giudizio quanto ad € 8.754,72 nel cap. 72782 cod. 1.11.1.03 denominato “Spese per prestazioni professionali di difesa” Bilancio 2019, quanto ad € 29.488,23 nel cap. 72782 cod. 1.11.1.03 denominato “Spese per prestazioni professionali di difesa” Bilancio 2020, e quanto ad € 29.488,23 cap. 72782 cod. 1.11.1.03 denominato “Spese per prestazioni professionali di difesa” Bilancio 2021;

**Dare atto altresì** che l'incarico all' Avv. Nicolò D'Alessandro viene conferito per rappresentare e difendere l'Ente alle condizioni e modalità indicate nell'allegato schema di contratto dando mandato al Responsabile del II Settore di procedere alla relativa stipula.

**Si attesta** la regolarità e correttezza del presente atto amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000.

**Dare atto** che il processo logico-giuridico, preordinato, in sede istruttoria, alla formazione dell'atto, ha tenuto conto della griglia di riferimento ai fini del controllo interno.

Rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento  
Avv. Adele Maria Ollà

---

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Misterbianco, 08/08/2019

Responsabile di Settore  
OLLA' ADELE MARIA / ArubaPEC S.p.A.

---

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Misterbianco, 08/08/2019

Responsabile del Settore  
DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

---

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione n. 200 del 08/08/2019;

**RICHIAMATE** le motivazioni riportate nella stessa sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche preordinate all'adozione del suddetto atto;

**DATO ATTO** che la sopra richiamata proposta di deliberazione risulta corredata dai pareri di cui all'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n° 48 nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n° 30;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. nel testo vigente;

Con voti unanimi, palesemente resi nelle forme di rito, per quanto concerne l'approvazione della proposta in oggetto.

### **DELIBERA**

APPROVARE per le motivazioni sopra riportate, l'allegata proposta di deliberazione n. 200 del 08/08/2019 del 02 Settore - Affari Legali, costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale, avente per oggetto: RICORSO AVANTI AL TAR SEZ. CATANIA AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RESPONSABILE VII SETTORE PROT. N.37921 DEL 29.07.2019 – AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI MISTERBIANCO.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91 e dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vincenzo Marano

IL SINDACO  
dott. Antonino Di Guardo

l'Assessore Anziano  
Ing. Stefano Santagati